

# PARLAMENTO EUROPEO

1999



2004

---

*Documento di seduta*

30 marzo 2001

B5-0247/2001

## **PROPOSTA DI RISOLUZIONE**

presentata a seguito dell'interrogazione orale B5-0008//2001

a norma dell'articolo 42, paragrafo 5 del regolamento

da Ana Palacio Vallelersundi

a nome della commissione giuridica e per il mercato interno

sulle tabelle degli onorari e le tariffe obbligatorie per talune libere professioni, in particolare per gli avvocati, e sulla particolarità del ruolo e della posizione delle libere professioni nella società moderna

**Risoluzione del Parlamento europeo sulle tabelle degli onorari e le tariffe obbligatorie per talune libere professioni, in particolare per gli avvocati, e sulla particolarità del ruolo e della posizione delle libere professioni nella società moderna**

*Il Parlamento europeo,*

- visti gli articoli 6, 52, 81 e 82 del trattato che istituisce la Comunità europea,
- vista la direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica<sup>1</sup>,
- vista la direttiva 77/249/CEE, del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati<sup>2</sup>,
- vista la direttiva 85/384/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1985, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell'architettura e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi<sup>3</sup>,
- vista l'ottava direttiva del Consiglio del 10 aprile 1984 basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili (84/253/CEE)<sup>4</sup>,
- vista la direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni<sup>5</sup>,
- vista la decisione della Commissione del 30 giugno 1993 relativa ad un procedimento di applicazione dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/33.407 - CNSD)<sup>6</sup>,
- vista la decisione della Commissione del 30 gennaio 1995 relativa ad una procedura di applicazione dell'articolo 85 del trattato CE (IV/33.686 - Coapi)<sup>7</sup>,
- vista la decisione della Commissione del 7 aprile 1999 nel procedimento IV/36.147 - *Codice di condotta dell'IMA (UEB)*<sup>8</sup>,

---

<sup>1</sup> GU L 77 del 14.3.1998, pag. 36.

<sup>2</sup> GU L 78 del 26.3.1977, pag. 17.

<sup>3</sup> GU L 223 del 21.8.1985, pag. 15; modificata da ultimo dalla direttiva 90/658/CEE e dall'atto di adesione (A/F/S) del 1994.

<sup>4</sup> GU L 126 del 15.5.1984, pag. 20.

<sup>5</sup> GU L 19 del 24.1.1989, pag. 16.

<sup>6</sup> GU L 203 del 13.8.1993.

<sup>7</sup> GU L 122 del 2.6.1995.

<sup>8</sup> GU L 106 del 23.4.1999.

- vista la sentenza della Corte di giustizia del 18 giugno 1998 nella causa C-35/96<sup>1</sup>, Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana,
  - vista la sentenza della Corte di giustizia del 30 gennaio 1985 nella causa C-123/83 BNIC/Clair, [1985] Rac. pag. 391,
  - vista la comunicazione interpretativa della Commissione del 9 dicembre 1993 relativa alla libera circolazione dei servizi attraverso le frontiere (93/C/334/03),
  - vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 29 dicembre 2000 su una strategia per il mercato interno dei servizi (COM (2000) 888 def.),
- A. considerando che le libere professioni rappresentano uno dei pilastri del pluralismo e dell'indipendenza all'interno della società ed assolvono a ruoli di pubblico interesse e che la professione di avvocato in particolare rappresenta uno dei pilastri della tutela del diritto fondamentale alla difesa e dell'applicazione del principio dello Stato di diritto,
- B. considerando che in alcuni Stati membri esistono tariffe obbligatorie che prevedono gli importi minimi e/o massimi addebitabili ai clienti per i servizi forniti dai liberi professionisti,
- C. considerando che secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia gli avvocati, come pure altri liberi professionisti, sono imprese soggette alle regole di concorrenza,
- D. considerando che la giurisprudenza della Corte di giustizia non impedisce agli Stati membri di stabilire tariffe obbligatorie<sup>10</sup> poiché "gli articoli 85 e 86 del Trattato riguardano soltanto comportamenti anticoncorrenziali adottati dalle imprese di loro propria iniziativa. Se un comportamento anticoncorrenziale viene imposto alle imprese da una normativa nazionale o se quest'ultima crea un contesto giuridico che di per sé elimina ogni possibilità di comportamento concorrenziale da parte loro, gli articoli 85 e 86 non trovano applicazione. In una situazione del genere la restrizione alla concorrenza non trova origine, come queste norme implicano, in comportamenti autonomi delle imprese"<sup>11</sup>; che gli articoli 81 e 82 possono tuttavia essere applicati laddove il diritto nazionale non impedisca alle imprese d'impegnarsi in comportamenti autonomi che eludono, limitano o distorcono la concorrenza,
1. ritiene che le libere professioni siano l'espressione di un ordinamento fondamentale democratico basato sul diritto e, più specificamente, rappresentino un elemento essenziale delle società e delle collettività europee nelle loro varie forme;
  2. è consapevole dell'importanza delle norme, in conformità con i dettami degli articoli 81 e 82 del trattato che istituisce la Comunità europea, che sono stabilite dalle categorie professionali, sotto la loro responsabilità, al fine di garantire la qualità dei servizi, di

<sup>1</sup> Raccolta della giurisprudenza 1998 pag. I-3851.

<sup>10</sup> Cfr. a tal fine la causa C-185/91 Reiff [1993] Racc. I-5801, paragrafi 17 e 19, la causa C-153/93 Delta Schiffahrts - und Speditionsgesellschaft [1994] Racc. I-2517, paragrafi 16 e 18, e le cause riunite C-140/94, C-141/94 e C-142/94, DIP e altri [1995] Racc. I-3257, paragrafi 18 e 19.

<sup>11</sup> Sentenza della Corte dell'11 novembre 1997 nelle cause riunite C-359/95 P e C-379/95 P, *Racc. della giurisprudenza 1997 pag. I-6265*.

fissare specifici standard di valore, di assicurare l'osservanza delle norme stesse secondo i canoni della professionalità e di tener conto anche dell'etica professionale;

3. tiene presenti gli elevati requisiti richiesti per l'esercizio delle libere professioni, la necessità di salvaguardare quelli che distinguono tali professioni a beneficio dei cittadini europei e la necessità di instaurare tra i liberi professionisti e i loro clienti un rapporto specifico fondato sulla fiducia;
4. ritiene che si debbano rispettare, applicando il principio della sussidiarietà, le diversità che hanno le loro radici nella cultura, nella storia giuridica, nella sociologia e nell'etnologia delle varie categorie professionali degli Stati membri;
5. riconosce che l'espressione dei valori tradizionali delle libere professioni deve adeguarsi al cambiamento del mondo degli affari e alle esigenze del consumatore moderno;
6. invita la Commissione a vigilare attentamente sulle norme e le decisioni delle associazioni di liberi professionisti che ostacolano la libera prestazione di servizi da parte dei propri cittadini e dei cittadini di altri Stati membri;
7. riconosce l'importanza data in alcuni Stati membri alla tariffazione obbligatoria al fine di assicurare ai cittadini servizi di alta qualità e di creare relazioni di fiducia tra i liberi professionisti e i loro clienti;
8. invita la Commissione a seguire strettamente l'interpretazione della Corte di giustizia nell'applicare le regole della concorrenza alle tariffe obbligatorie dei liberi professionisti;
9. ritiene che solo tariffe obbligatorie stabilite da organismi o associazioni professionali di tutti i membri di una determinata professione possano, a seconda delle circostanze, essere considerate quali decisioni adottate da associazioni di imprese sottoposte alle regole di concorrenza;
10. ritiene che gli Stati membri siano autorizzati a stabilire tariffe obbligatorie tenendo conto dell'interesse generale (e non solo di quello della professione) e a salvaguardare gli elevati livelli morali, etici e di qualità che avvocati, consulenti fiscali, contabili, medici, psicoterapeuti, architetti e altri liberi professionisti rappresentano e nei quali i loro clienti confidano;
11. ritiene che l'obiettivo di promuovere la concorrenza nelle professioni vada conciliato, in ciascun caso, con quello di mantenere norme puramente etiche specifiche per ciascuna professione;
12. osserva che le regole che sono necessarie, nel contesto specifico di ciascuna professione, per assicurare l'imparzialità, la competenza, l'integrità e la responsabilità dei membri della professione stessa, o per impedire conflitti d'interesse e forme di pubblicità ingannevole, e che non ostacolano peraltro la libera circolazione dei servizi, non sono considerate restrizioni del gioco della concorrenza ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato;
13. invita la Commissione europea, nel quadro della nuova strategia di mercato interno a livello di servizi, ad analizzare rapidamente e abbattere i persistenti ostacoli alla

prestazione dei servizi attraverso le frontiere;

14. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione.